

(N. 1553)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1951

Modificazioni all'articolo 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, contenente provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Provincie.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 30 luglio 1950, n. 575, il Governo si è preoccupato di assicurare ai Comuni e alle Provincie i mezzi necessari a pareggiare i loro bilanci per l'anno 1950, atteso il ritardo frapposto alla approvazione del provvedimento concernente la finanza locale, ancora in discussione presso il Parlamento, provvedimento con il quale ci si ripromette di avviare concretamente detti enti verso la loro autosufficienza finanziaria.

A tale scopo venne destinato un fondo di 7 miliardi e mezzo, di cui 4 miliardi e mezzo a favore dei Comuni e 3 miliardi in favore delle Provincie.

L'accurato esame dei bilanci comunali 1950 da parte dei competenti organi di tutela, ha, ora, posto in evidenza che il fondo di 4 miliardi e mezzo assegnato per l'integrazione dei Comuni è insufficiente a fronteggiare gli effettivi bisogni di tali enti, avuto riguardo alla grave situazione deficitaria in cui versano molte Amministrazioni comunali, ed in particolar modo quelle di Provincie sinistrate o ad economia povera.

Occorre, pertanto, elevare urgentemente il detto stanziamento di 4 miliardi e mezzo a 10 miliardi, fronteggiando la maggiore spesa di 5 miliardi e mezzo con l'apposito fondo esi-

stente nel capitolo 459 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1950-51, e con l'unito schema di legge si provvede in conformità.

Il Governo intende, così, assicurare l'assetto dei bilanci deficitari 1950, del quale necessaria premessa dell'auspicato assestamento delle finanze locali.

Contemporaneamente, poichè non è da esclu-

dere che i fondi messi a disposizione dei Comuni e delle Provincie con la legge 30 luglio 1950, n. 575, e con l'articolo 1, del presente provvedimento possono risultare superiori alle necessità degli enti predetti per l'anno 1950, si stabilisce che l'eventuale rimanenza potrà essere utilizzata a copertura dei disavanzi dei bilanci degli enti locali dell'anno 1951.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, in favore dei Comuni, è elevato a complessive lire 10 miliardi.

Art. 2.

L'eventuale rimanenza sui fondi previsti all'articolo 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575 ed all'articolo precedente, resta a disposizione del Ministero dell'interno per interventi eccezionali a favore dei bilanci 1951 degli enti

locali, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

La relativa erogazione avverrà con le norme di cui alla sopra citata legge.

Art. 3.

La maggiore spesa di lire 5.500.000.000 di cui all'articolo 1 della presente legge, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio 1950-1951 con il fondo globale iscritto al capitolo 459 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio medesimo.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.